

Aprile 2022

sommario

SCADENZE	3
SCADENZARIO MAGGIO 2022	3
FISCALE	12
D.L.21: MISURE CONTENIMENTO COSTI ENERGETICI	12
FNC: "REVOCA" RIVALUTAZIONE MARCHI E AVVIAMENTO	27
IL CASO: CESSIONE INTRA CON IVA ED EVENTUALE SUCCESSIVA RETTIFICA	28
NUOVE REGOLE ESEROMETRO LUGLIO 2022, QUAL È LA TUA OPINIONE?	31
ESTERO	32
CRISI UCRAINA-RUSSIA-BIELORUSSIA: AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI	32
DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT IN UE DI POLIMERI SUPERASSORBENTI COREANI	33
CRISI UCRAINA: PUBBLICATO IL QUINTO PACCHETTO DI RESTRIZIONI UE	34
DISPONIBILI LE VERSIONI CONSOLIDATE DELLA MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DI RUSSIA E BIELORUSSIA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA	36
"IN22", IL BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	36
EXPORT DI ROTTAMI FERROSI CON OBBLIGO DI NOTIFICA	40

CONVEGNO PERSONALIZZAZIONE DI PRODOTTO E PIANIFICAZIONE VENDITE IN MERCATI TURBOLENTI.....	41
LEGALE	42
M.E.P.A. IN SCADENZA I TERMINI PER LA PRE-ABILITAZIONE.....	42
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	43
FONDO IMPRESA FEMMINILE	43
BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)	44
FORMAZIONE	45
COME GESTIRE LA TRATTATIVA CON IL BUYER IN TEMPO DI CRISI	45
L'ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) E ORIGINE PREFERENZIALE: REGOLE E SEMPLIFICAZIONI.....	45
LE CONTESTAZIONI IN DOGANA	46
WEBINAR: PAGAMENTI INTERNAZIONALI – COME METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI	46
GLI INCOTERMS® 2020 CON FOCUS SULLE NOVITÀ	46

SCADENZE
SCADENZARIO MAGGIO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 2/5/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. – Variazione dati elenco B – Entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, il cedente o prestatore / intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati proposti dalla Agenzia, qualora non ricorrano i presupposti per una o più fatture per l'applicazione del bollo oppure ricorrendone i presupposti l'imposta di bollo non sia stata indicata in fattura.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate	D.M. 4.12.2020 e Provv.Ae n. 34958 del 4/2/2021. Per ogni trimestre, l'Ade predispone due elenchi A non modificabile e B modificabile, rispettivamente i contenenti le fatture elettroniche con l'imposta di bollo assolta e quelle che non riportano l'imposta di bollo pur risultando potenzialmente dovuta. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:impost-a-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
lunedì 2/5/22	COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE ESTERE - ESTEROMETRO GENNAIO -FEBBRAIO - MARZO (1°Trimestre) - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE e/o soggetti EUE.	Contribuenti I.V.A.	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	L'obbligo non riguarda le operazioni documentate da bolletta doganale o eventuali fatture elettroniche transitate per il SdI. https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7360:comunicazione-esterometro-dal-2019&catid=284&Itemid=284
lunedì 2/5/22	MODELLO IVA TR A RIMBORSO. Presentazione del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA maturato nel 1° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto.	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.	Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=414:credito-iva-sorto-nel-1d-2d-o-3d-trimestre&catid=202&Itemid=246
lunedì 2/5/22	MODELLO IVA TR IN COMPENSAZIONE. Presentazione del modello TR per la compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 1° trimestre. Nb. Il credito in compensazione con mod. F24 sarà fruibile a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione	Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA	Mediante apposito modello ministeriale da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.	Cod. tributo: 6036. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. NB.: La compensazione orizzontale deve essere effettuata nel rispetto misure previste per la compensazione sopra soglia (€ 5.000) ed in ogni caso non prima di aver

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
	dell'istanza mod. TR (art. 17 Dlgs. 271/97 modificato dal DL 50/2017). In sede di conversione del DL 50/2017 è stato introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità anche per le compensazioni orizzontali superiori a € 5.000.			presentato il modello TR. Per maggiori informazioni in merito alla novità relative alla compensazione si rinvia al materiale reperibile sul sito dell'associazione: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&catid=202&Itemid=246
lunedì 2/5/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Aprile. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 2/5/22	CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRAZIONE. Presentazione della domanda per fruire del beneficio fiscale relativo ai consumi di gasolio per autotrazione: Primo Trimestre. Modifica introdotta dall'art. 61 D.L. n. 1 del 24/01/2012.	Tutte le aziende interessate	All'UTF o all'agenzia delle Dogane competente territorialmente.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito di imposta gasolio . http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=199&Itemid=246
lunedì 2/5/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di MARZO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 2/5/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.
martedì 3/5/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
domenica 15/5/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
domenica 15/5/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
lunedì 16/5/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24	
lunedì 16/5/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
lunedì 16/5/22	INAIL - RATEIZZAZIONE. Versamento della II^ rata.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail (autoliquidazione 2021/22)	Con Modello F24	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 16/5/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 16/5/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6004. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 16/5/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 16/5/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Mod. F24 possibile la compensazione.	Cod. tributo I° trimestre: 6031. Per IVA da subfornitura 6725. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 16/5/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 16/5/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
lunedì 16/5/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035, 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 18/5/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 19 del mese di aprile. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246
venerdì 20/5/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di aprile.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
venerdì 20/5/22	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo.	Committenti di rapporti di agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
venerdì 20/5/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
Sabato 21/5/22	MUD 2022 Comunicazione Rifiuti; Comunicazione Veicoli Fuori Uso; Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione; Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed	Soggetti tenuti all'adempimento MUD per le diverse parti	Modalità telematica	ApiWeekly 202202N4 Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444.232210

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
	Elettroniche			
mercoledì 25/5/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di aprile.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
lunedì 30/5/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Maggio. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 30/5/22	DEPOSITO BILANCIO e dell'elenco soci al registro imprese. Nb.: Le società di capitali (escluse quelle quotate nei mercati regolamentati e le società cooperative) sono tenute a presentare l'elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Tale obbligo riguarda esclusivamente le spa, sapa e le società consortili per azioni, mentre sono escluse le srl e le società consortili a responsabilità limitata, considerata l'abrogazione del libro soci.	Tutte le società di capitali vedi allegato	Registro imprese presso la CCIAA in modalità telematica (formato XBRL).	Per i bilanci approvati il 30/04/2022 (il termine è mobile: 30 gg. dall'approvazione). La normativa sul diritto societario prevede l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per maggiori informazioni si rinvia al sito <u>http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:telemaco-deposito-del-bilancio-al-registro-imprese&catid=190&Itemid=246</u>

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 31/5/22	INPS DIPENDENTI. Presentazione all'Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.	Aziende in caso di chiusura o sospensione di ogni attività per ferie collettive.	Mediante canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it : - Servizi online; - Aziende consulenti e professionisti; - cassetto previdenziale del contribuente; - comunicazioni ON LINE - crea istanza; - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.	D.M. 24.2.1984 La concessione presuppone l'esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio è attribuito per una sola volta all'anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese.
martedì 31/5/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di APRILE.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
martedì 31/5/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 31/5/22	IMPOSTA DI BOLLO FE. Versamento imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica.	N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
martedì 31/5/22	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi: Gennaio - Febbraio - Marzo per i soggetti mensili; al primo trimestre per i soggetti trimestrali.	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246
martedì 31/5/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmisione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	Dal 1° maggio 2022 esclusivamente in via telematica tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (N.B non più ammessa procedura transitoria tramite e-mail)	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

FISCALE
D.L.21: MISURE CONTENIMENTO COSTI ENERGETICI

Sulla G.U. del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il **DL n. 21** del 21/03/2022 (in vigore dal giorno successivo e in corso di conversione)¹ contenente misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (c.d. decreto Ucraina). Fra queste misure sono previsti, in particolare, **crediti d'imposta** per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale anche per le imprese non energivore o a forte consumo di gas naturale; alcune novità riguardano anche i crediti d'imposta già riconosciuti dal DL n. 17/2022 (c.d. "Decreto Energia", in corso di conversione) a favore delle imprese energivore o a forte consumo di gas naturale. A talune condizioni i crediti sono cedibili a terzi.

Crediti imposta consumi energia		
Art. 15 DL 4/2022 (Sostegni-ter)	Art. 4 DL 17/2022 (decreto Energia)	Art.3 DL 21/2022 (decreto Ucraina)
Imprese energivore ² con costo per kWh componente energia media IV trim. 2021 > 30% rispetto a media 3° trim. 2019	Imprese energivore ² con costo per kWh componente energia media 1°2022 > 30% rispetto a media 1° trim. 2019	Altre imprese con contatore ≥ 16,5 KW e costo per kWh componente energia media 1°trim.2022 > 30% rispetto a media 1° trim. 2019
↓	↓	↓
20% Spese componente energia acquistata e utilizzata nel 1° trim. 2022	25% Spese componente energia acquistata e utilizzata nel 2° trim. 2022	12% Spese acquisto energia utilizzata nel 2° trim. 2022

Crediti imposta consumi gas usi diversi da termotecnici	
Art. 5 DL 17/2022 (decreto Energia)	Art.4 DL 21 (decreto Ucraina)
Imprese "gassivore" ³ con attività e consumo non inferiore al 25% volume ex art. 3 DM 541/2021	Altre imprese
↓	↓

¹ www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg

² Secondo il DM 21/12/2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad **almeno 1 GWh/anno**.

³ Imprese a forte consumo di gas naturale che opera nei settori dell'allegato 1 del DM 541/2021.

20%	20%
Spese acquisto gas consumato nel 2° trim. 2022 per usi diversi da termotecnici	Spese acquisto gas consumato nel 2° trim. 2022 per usi diversi da termotecnici

Riportiamo, a seguire, una sintesi delle novità introdotte dal DL 21 (in corso di conversione)¹.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ (ART. 3 DL 21)

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle **imprese non "energivore"** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- **diverse da quelle "energivore"** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia";
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
 - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile,

¹ In collaborazione con Centro Studi Seac – Informa imprese aprile 2022.

consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE (ART. 4 DL 21)

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
 - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**

Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE E GASSIVORE (ART. 5 DL 21)

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle **imprese energivore**;
- pari al 15% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

Credito d'imposta	DL 17/2022	DL 21/2022
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE (ART. 8 D.L. 21)

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.

Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.i



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica / gas naturale.

CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE E GASSIVORE (ART. 9 D.L. 21)

L'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" riconosce alle imprese energivore un credito d'imposta **pari al 20%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d'imposta rispettivamente pari:

- **al 20%** (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel **secondo trimestre 2022**;
- **al 15%** (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

- **vanno utilizzati entro il 31.12.2022**;
- **non** possono essere **ceduti parzialmente**;
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI (ART. 15 D.L. 21)

Con l'intento di sostenere il settore dell'autotrasporto a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è **ulteriormente aumentata** la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **finalizzata all'aumento della specifica deduzione forfetaria** delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell'art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

.....

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it

Allegati
Art. 15 D.L. 4/2021 (Sostegni-ter)
Art. 4 e 5 D.L. 17/2022 (decreto Energia)
Art. 3 e 4 D.L. 21/2022 (decreto crisi Ucraina)

Titolo III

Art. 15.

*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese energivore (1)*

Versione: 2

Entrata in vigore: 29 marzo 2022

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.[\(2\)](#)

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative indicate all'articolo 18, comma 1;[\(3\)](#)

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.[\(2\)](#)

Note:

(1) Sull'utilizzabilità e la cedibilità dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

Titolo I

Capo I

Art. 4.

*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese energivore (1)*

Entrata in vigore: **2 marzo 2022**

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. (2)

Leggasi
25%

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Note:

(1) Sull'utilizzabilità e la cedibilità dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(2) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 5, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

Art. 5.

*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale (1)*

Entrata in vigore: **2 marzo 2022**

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),

Leggasi 20%

abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. (2)

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all' allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all' articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note:

(1) Sull'utilizzabilità e la cedibilità dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(2) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 5, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

Titolo II

Art. 3.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per

l'acquisto di energia elettrica

Entrata in vigore:

22 marzo 2022

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo II

Art. 4.

*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per
l'acquisto di gas naturale*

Entrata in vigore: 22 marzo 2022

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito

d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

FNC: “REVOCA” RIVALUTAZIONE MARCHI E AVVIAMENTO

Segnaliamo la recente pubblicazione, a cura del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e della Fondazione Nazionale Commercialisti, di un documento dedicato all’analisi delle **problematiche di bilancio 2021** per le imprese che, in seno alle rivalutazioni operate i sensi dell’articolo 110, commi 1-7, del D.L. 104/2020 (Legge 126/2020) **hanno operato la rivalutazione di beni immateriali** e, in particolare, di marchi e avviamento.

Va ricordato¹ infatti che l’articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha, di fatto, cancellato gran parte dei benefici fiscali concessi con la norma citata, **portando il periodo di ammortamento fiscale a 50 anni** oppure consentendo alle società che vogliono mantenere intatti i benefici fiscali di versare una imposta sostitutiva integrativa.

Più nel dettaglio le alternative possibili in ragione delle decisioni sono:

- “accettazione” della disciplina: deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione;
- mantenimento della deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18 con versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva;
- revoca dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate;
- “annullamento dell’operazione”: revoca sia della disciplina fiscale sia della rivalutazione civilistica.

Ognuna delle opzioni citate ha un impatto sui bilanci 2021 in chiusura; si rinvia per l’analisi al documento citato in premessa disponibile dal 8/4/2022 sul seguente sito:

<https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1629>

Si evidenzia altresì che sul tema l’OIC ha pubblicato in bozza il “Documento interpretativo n. 10” disponibile su quest’altro sito:

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-03-02-Documento-Interpretativo-10-bozza-per-consultazione.pdf>

L’Ufficio fiscale dell’Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apiindustria.vi.it.

¹ Cfr. Apiweekly 202202N1, Atti convegno novità fiscali 2022, schede 41-44.

IL CASO: CESSIONE INTRA CON IVA ED EVENTUALE SUCCESSIVA RETTIFICA

Se il cliente comunitario non comunica la propria posizione identificativa nel VIES, il cedente deve addebitare l'Iva al proprio cliente ancorché, nel B2B, siano soddisfatte tutte le altre condizioni (prova del trasporto in primis)¹ richieste dall'articolo 41 del D.L. 331/93. Lo sancisce inequivocabilmente anche il **nuovo comma 2-ter** della norma citata che, a tutti gli effetti, è in vigore anche in Italia dallo scorso 01/12/2021 (d.Lgs n.192/2021 in recepimento della direttiva 2018/1910/UE).

Secondo la Commissione UE - a talune condizioni - potrebbero esserci tuttavia dei margini per rettificare successivamente l'addebito dell'Iva laddove il cliente disponga (fin da prima dell'effettuazione dell'operazione) di regolare iscrizione nel VIES, fermo restando che - sul punto - ancora non si conosce il pensiero ufficiale dell'AdE.

Il caso

Cessione onerosa di beni con destinazione merce OLANDA; cessionario azienda INGLESE (extra UE). Abbiamo fatto presente al cliente che, in mancanza di un rappresentante fiscale (o identificazione diretta) comunitaria, avremmo fatturato applicando IVA italiana; il **21/03/2022**, al momento della spedizione, il cliente non ci ha fornito alcuna partita Iva e pertanto - in data medesima - abbiamo spedito con la documentazione di rito e, a fine mese, abbiamo emesso fattura con Iva italiana.

In data **07/04/2022** veniamo contattati dal cliente che ci fornisce il proprio identificativo fiscale Iva in OLANDA e ci chiede di rettificare la fattura. In data 11/04/2022 emettiamo nota di accredito a storno totale della fattura con IVA ed emettiamo nuova fattura non imponibile art.41 in riferimento alla spedizione fatta nel mese di marzo per rettifica intestatario ovvero con emissione verso la partita IVA comunitaria Olandese del cliente.

Disponiamo altresì di prova del trasporto ed arrivo in Olanda di cui ci siamo fatti cura, anche nel rispetto della disciplina della presunzione legale di cui all'articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (nostro ddt di spedizione, CMR trasportatore, fattura trasportatore, bonifico del pagamento della fattura del trasporto).

Quesito: Vorremmo un vostro parere sul periodo di competenza e termine di invio dell'elenco INTRASTAT relativamente alla cessione intracomunitaria suddetta. Ovvero, considerato che la merce è stata spedita in marzo, dobbiamo inserire la cessione nella comunicazione INTRASTAT di marzo (scadenza 26/04) anche se la fattura in articolo 41 è datata aprile? O dovremmo, invece, inserirla negli elenchi relativi ad aprile in scadenza 25/05?

Risposta

Va premesso che il cliente vi avrebbe dovuto fornire la partita Iva VIES prima di effettuare l'operazione (al momento dell'ordine o comunque prima dell'inizio del trasporto/spedizione). In tal senso depone l'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE (riformulato dal 2020 come emendato dalla direttiva 2017/1910/UE), laddove subordina l'applicabilità della non imponibilità anche al fatto che il cliente soggetto passivo *"ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva"*² così come

¹ Per approfondimenti in materia di prova del trasporto intracomunitario si rinvia a quanto già pubblicato su queste pagine e disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > contabilità ed Iva > Cessione intracomunitaria di beni B2B.

² La norma non precisa in alcun modo come debba avvenire detta comunicazione per cui qualsiasi forma (nell'ordine o anche verbalmente) è da ritenersi valida purché la partita Iva sia attiva nel momento di effettuazione dell'operazione.

inequivocabilmente prescrive il nuovo **comma 2-ter** dell'**articolo 41 del DL 331/93**, a tutti gli effetti in vigore (anche in Italia) dal 1/12/2021 in recepimento della disposizione suddetta.

*2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili **a condizione** che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.*

Non v'è più dubbio alcuno pertanto che se il cessionario estero non comunica il proprio numero di identificazione VIES (tanto più non lo può comunicare se non ce l'ha) l'operazione **deve** essere assoggettata ad Iva nazionale ancorché si tratti di B2B e tutte le altre condizioni dell'articolo 41, a partire dalle prove di rito del trasporto, siano soddisfatte e dimostrabili.

La **Commissione UE** nelle proprie note esplicative¹ **offre tuttavia qualche apertura** - a favore della rettifica della fattura correttamente emessa con Iva - **laddove il cliente "dimostri di essere soggetto passivo che agisce in quanto tale al momento dell'acquisto"** e **comunichi al cedente "in una fase successiva il numero di identificazione rilasciato in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni sono spediti", fermo restando** (aspetto tutt'altro che facilmente verificabile) **che non vi siano indicazioni di frodi o abusi** (§ 4.3.2). Rimane in ogni caso fermo - anche per la Commissione (§ 4.3.2) - che se il cliente non è in grado di comunicare il numero di identificazione perché le autorità stanno ancora esaminando la richiesta, il cedente deve addebitare l'Iva e solo una volta che il cessionario avrà ottenuto il numero identificativo il cedente potrà rettificare la fattura (§ 4.3.3).

Ciò premesso deve essere chiaro che (per quanto autorevoli) le note esplicative della Commissione **NON SONO VINCOLANTI per gli Stati membri** che potrebbero (in sede di verifica) anche adottare interpretazioni non allineate alle suddette e fermo restando, aggiungiamo noi, che non sembrano esserci margini per andare incontro al cliente se alla data di spedizione non aveva attiva la posizione Iva VIES in questione o quantomeno non avesse già presentato istanza per ottenerla.

Al momento non risultano nuove prese di posizioni ufficiali dell'AdE; c'è solo un vecchio passaggio nella circolare ministeriale n. 13/E/1994 (§ B.15.1) che ammetteva la possibilità di fatturare in articolo 41 (non imponibile) fin da subito (cosa non contemplata, invece, nelle più recenti note della Commissione UE, *nda*) se il cliente dimostrava di aver chiesto la partita Iva VIES e di essere in attesa dell'esito dell'istruttoria (in tal caso andava fatto l'Intra indicando a colonna 2 il codice Iso del Paese della controparte e a colonna 3 degli zero al posto del codice Iva) salvo procedere alla successiva rettifica dell'elenco (Intra-ter) comunicando la partita Iva nel frattempo assegnata. Ciò ricordato la possibilità di fatturare fin da subito in esenzione è da ritenersi - ad avviso di chi scrive - superata ed il cedente deve quindi procedere dapprima con l'addebito dell'Iva (senza presentare alcun Intrastat) e solo successivamente procedere con la variazione della fatturazione (accredito e contestuale ri-fatturazione o nota di accredito dell'Iva) con l'inserimento dell'operazione nell'elenco Intrastat.

Dal quesito non è chiaro se (i) il cliente in questione (inglese con identificazione in Olanda) avesse già la partita Iva VIES (o comunque l'avesse già richiesta) al momento della effettuazione dell'operazione (inizio del trasporto o spedizione) o se, invece, (ii) l'abbia chiesta solo successivamente.

Tutto ciò premesso (verificata la validità - anche temporale - della posizione Iva comunicata e la corrispondenza della stessa al cliente) laddove sia valida la prima ipotesi e il fornitore (in mancanza di elementi che portino a sospettare a fenomeni di frode o abusi) valuti pertanto di trovarsi nelle condizioni di poter assecondare la richiesta del cliente, si ritiene appropriato, nel caso del quesito, **compilare l'elenco Intra 1-bis con competenza marzo** (mese della spedizione) in considerazione del fatto che:

¹ Note esplicative pubblicate a dicembre 2019 e riguardanti le modifiche al sistema dell'Iva nella UE relative al regime di call off stock, alle operazioni a catena e all'esenzione delle cessioni intracomunitari di beni ("quick fixes 2020").

(i) il termine di emissione della fattura nelle cessioni intracomunitarie spira il 15 del mese successivo al momento di effettuazione (art. 46 comma 2 DL 331/93) e che l'operazione va annotata (quindi retro imputata) a detto mese di effettuazione dell'operazione (art. 47, comma 4, DL 331, cit);

(ii) l'articolo 5, comma 1, del D.M. 22/2/2010 precisa che (fatta eccezione per le fatture di acconto o anticipate relative a cessioni) le operazioni rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nell'Intrastat del periodo in cui sono "registrate o sono soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto" (ancorché – per inciso C.M.73/E/1994 p.10.4 - tale annotazione non sia stata effettuata);

(iii) la variazione oggetto del quesito (effettuata il 7/4/2022) è intervenuta prima della scadenza dell'elenco relativo a marzo e quindi in tempo utile per essere inserita in detto elenco, fermo restando che – anche laddove fosse intervenuta successivamente – non pare possibile gestita ai fini Intra come variazione (Intra -ter) da comunicare (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.M. citato) nel periodo di registrazione della rettifica (l'operazione andrebbe cioè in ogni caso comunicata attraverso l'elenco Intra 1-bis);

(iv) oltre all'iscrizione nel VIES del cessionario anche l'inserimento negli Intrastat della cessione rappresenta, a seguito dell'introduzione del citato nuovo comma 2-ter, un requisito sostanziale ai fini della fruizione della non imponibilità disciplinata dall'articolo 41.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

Le note esplicative della Commissione europea (in sintesi)

Comunicazione del cessionario UE

EUROPEAN COMMISSION
 DIRECTORATE-GENERAL
 TAXATION AND CUSTOMS UNION
 Indirect Taxation and Tax administration
 Value Added Tax



EXPLANATORY NOTES DICEMBRE 2019

4.3.2. Cosa succede se l'acquirente non fornisce al cedente l'indicazione del proprio numero di Identificazione IVA rilasciato in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni sono spediti o trasportati?

Iva cessione

Una delle condizioni dell'articolo 138 non è soddisfatta (anche se il cedente ha motivo di ritenere che il cessionario è un soggetto passivo) e **«il cedente deve applicare l'Iva»**

Iva acquisto

Il fatto che il cedente addebiti l'Iva non ha effetti sul trattamento Iva dell'acquisto intracomunitario (art. 16 Reg. 282)

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

Rettifica

Il cedente rettifica la fattura secondo le norme stabilite dalla legislazione nazionale pertinente quando l'acquirente può dimostrare di essere soggetto passivo al momento dell'acquisto e comunica al cedente in una fase successiva un numero di identificazione in un altro Stato membro diverso da quello di spedizione e non vi è alcuna indicazione di frode o abuso

N.B. (4.3.3.)

Il cedente deve addebitare l'Iva se al momento della fatturazione il cessionario ha chiesto (ma non ancora ottenuto) l'identificazione IVA; una volta ottenuto il numero si potrà rettificare la fattura

NUOVE REGOLE ESEROMETRO LUGLIO 2022, QUAL È LA TUA OPINIONE?

Confimi Industria e Associazione Nazionale Commercialisti hanno predisposto un sondaggio per raccogliere il *sentiment* dagli operatori su difficoltà e/o gradimento delle nuove modalità di gestione dell'esterometro che saranno obbligatorie per le operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio 2022, attraverso l'uso dei flussi singoli della fatturazione elettronica.

Ricordiamo che la citata decorrenza dal prossimo 1° luglio (anziché dal 1° gennaio 2022) è frutto del positivo epilogo delle sollecitazioni delle due Associazioni (da sempre attente al tema) in seno all'audizione al collegato fisco lavoro dello scorso novembre.

Il questionario si compila ON LINE attraverso il link sottoindicato che rimarrà attivo **fino al 20 maggio**:

<https://forms.gle/9oWEooNZkZscpiu46>

Ai fini della normativa sulla privacy si informa che i dati sono raccolti in modo anonimo e saranno trattati esclusivamente in forma aggregata e statistica al fine di orientare le prossime azioni di sensibilizzazione sulle difficoltà in materia.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

ESTERO

CRISI UCRAINA-RUSSIA-BIELORUSSIA: AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI

A partire dalla fine dello scorso mese di febbraio, a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina, l'UE ha adottato nei confronti della Russia e della Bielorussia una serie di misure restrittive che vietano l'importazione o l'esportazione diretta o indiretta di molte merci nonché la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività volte a eludere tali divieti.

Con l'Avviso¹ agli operatori economici, importatori ed esportatori pubblicato nella GUUE C145I dell'1.4.2022 la Commissione Europea, **in considerazione del rischio di elusione, consiglia agli operatori economici UE di adottare misure di diligenza al fine di evitare che le misure restrittive vengano eluse**

— *mediante esportazioni verso paesi terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia e la Bielorussia; occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di tali merci verso i paesi dell'Unione economica eurasiatica (UEE, costituita, oltre che dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, dalle Repubbliche di Armenia e del Kazakistan e della Repubblica del Kirghizistan), in quanto le merci che si trovano in un qualsiasi Stato membro dell'UEE circolano liberamente in tutta l'UEE;*

— *mediante importazioni da paesi terzi dai quali le merci in questione possono essere facilmente deviate verso l'UE, in particolare quando tali paesi non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia; ciò vale in particolare per le merci importate da altri paesi dell'UEE.*

L'Avviso prosegue **esemplificando alcune misure di diligenza che gli esportatori e gli importatori sono invitati a adottare**, che qui si riportano per comodità di lettura:

Le misure di diligenza che gli esportatori e gli importatori sono invitati ad adottare consistono, ad esempio, nell'introduzione nei contratti di importazione e di esportazione di disposizioni volte a garantire che le merci importate o esportate non siano soggette a restrizioni. Le misure possono assumere la forma, ad esempio, di una dichiarazione in base alla quale il rispetto di tale disposizione è un elemento essenziale del contratto o di clausole contrattuali che impegnano l'importatore in paesi terzi a non esportare le merci in questione in Russia o in Bielorussia e a non rivendere le merci in questione a terzi partner commerciali che non si impegnano a non esportare le merci in questione in Russia o in Bielorussia e attribuendo loro la responsabilità qualora riesportino i prodotti in questione verso tali paesi.

Gli operatori dovrebbero tenere conto del fatto che, al fine di evitare l'elusione di tali regolamenti, le autorità doganali dell'UE possono effettuare controlli più rigorosi e chiedere anche prove inconfutabili del fatto che le merci in questione non vengano importate o esportate in Russia e Bielorussia attraverso paesi terzi.

¹ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0401\(04\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0401(04)&from=IT)

DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT IN UE DI POLIMERI SUPERASSORBENTI COREANI

Con il Regolamento (UE) 2022/547¹ la Commissione UE ha istituito, **a partire dal 7.4.2022**, un **dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti ("SAP")** costituiti da granuli di forma irregolare, arrotondata o agglomerata, in polvere, di colore bianco e non solubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di molecole monomeriche acriliche con agenti di reticolazione a formare reti polimeriche reticolate, aventi un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione di acqua e liquidi acquosi, **originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con il codice NC ex 3906 90 90 (codice TARIC 3906 90 90 17).**

L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è pari a **18,8%**; per lo stesso prodotto, fabbricato dalla società LG Chem Ltd il dazio è invece pari a 13,4%.

L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale per la società sopra citata è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte."

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società (18,8%).

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/547 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0547&from=IT>

CRISI UCRAINA: PUBBLICATO IL QUINTO PACCHETTO DI RESTRIZIONI UE

In data 8 aprile 2022 è stato pubblicato nella GUUE L111 il **Regolamento (UE) 2022/576¹** che modifica ulteriormente il Reg. 833/2014 recante misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo.

Le disposizioni contenute nel nuovo regolamento rafforzano ulteriormente il quadro sanzionatorio UE prevedendo nuovi o rafforzati divieti in ambito merceologico, finanziario, di appalti pubblici, nel settore dei trasporti e nelle importazioni/esportazioni.

In particolare, per quanto riguarda lo scambio commerciale di beni, le principali novità sono:

- **è vietato acquistare, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell'allegato X** (identificati tramite codice doganale), originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l'uso in tale paese (*questa nuova formulazione sostituisce la precedente che disponeva il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia*);

- **è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti elencati nell'allegato XX** (identificati tramite codice doganale), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia (*questa nuova formulazione sostituisce la precedente che disponeva il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia*).

- **è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni elencati nell'allegato XXI** (identificati tramite codice doganale), che **generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina**. Il divieto si estende a determinati servizi connessi;

- **è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell'allegato XXII** (identificati tramite codice doganale), se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia. Il divieto si applica anche a determinati servizi connessi;

- **è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII** (identificati tramite codice doganale). Il divieto è esteso anche a determinati servizi connessi;

- il Reg. 2022/576 modifica i seguenti allegati del Reg. 833/2014:

VII - beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia;

VIII – il Giappone è aggiunto ai paesi partner;

¹ REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=EN>

X - beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale

XVII – prodotti siderurgici

XVIII – beni di lusso

- il Reg. 2022/576 aggiunge ex novo al Reg. 833/2014 gli allegati:

XX – elenco dei carboturbi e degli additivi per carburanti;

XXI – beni che generano introiti significativi per la Russia;

XXII – elenco dei prodotti del carbone

XXIII – beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe;

XXIV

Il regolamento contempla anche alcune deroghe ai divieti.

Per quanto riguarda i **trasporti**, il reg. 2022/576 vieta, dopo il 16 aprile 2022, alle **navi** battenti bandiera russa di accedere ai porti UE (salvo eccezioni per motivi di sicurezza marittima, scopo energetici, medici, alimentari, umanitari).

Lo stesso regolamento dispone il divieto a qualsiasi **impresa di trasporto su strada stabilita in Russia** di trasportare merci su strada all'interno del territorio UE, anche in transito.

Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

a) posta nell'ambito del servizio universale;

b) merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal regolamento

Inoltre, il divieto non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

i) si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o

ii) debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

Il divieto colpisce anche le imprese di trasporto su strada stabilite in **Bielorussia** (v. Regolamento 2022/577¹ che modifica il Reg. 765/2002).

Anche per questi divieti sono previste alcune deroghe per beni essenziali, farmaceutici, medici, agricoli e alimentari.

Sempre in tema di misure restrittive UE verso la Russia e la Bielorussia, si fa presente che in data 31.3.2022 UAMA – l'Autorità nazionale che rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso; per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali – ha pubblicato un comunicato² fornendo indicazioni per il riesame delle autorizzazioni sospese e per la presentazione di nuove domande.

¹ REGOLAMENTO (UE) 2022/577 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=EN>

² https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/03/MAECI_UAMA_010_P_10282_31_marzo_2022.pdf

DISPONIBILI LE VERSIONI CONSOLIDATE DELLA MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DI RUSSIA E BIELORUSSIA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA

A partire dalla fine di febbraio 2022 l'UE ha imposto misure restrittive economiche ed individuali nei confronti della Federazione russa, a seguito dell'aggressione di questa ai danni dell'Ucraina, e della Bielorussia, a seguito del coinvolgimento di quest'ultima nell'aggressione allo stesso paese.

La produzione normativa è stata molto importante e si è sviluppata in un grande numero di Decisioni e Regolamenti UE che hanno modificato le misure già vigenti dal 2014 nei confronti della Russia (a seguito dell'annessione della Crimea) e dal 2006 nei confronti della Bielorussia (violazioni in occasione delle elezioni).

L'aggiornamento della situazione sanzionatoria che è stata via via inasprita in meno di due mesi non è stato sempre facile, ma ora sono disponibili al link <https://www.sanctionsmap.eu/#/main> >> *Belarus, Russia, Ukraine*, le versioni consolidate¹ che permettono una lettura più organica delle disposizioni in atto.

"IN22", IL BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

È stato pubblicato il Bando Internazionalizzazione 2022 della Camera di Commercio di Vicenza – 22IN² - con una dotazione finanziaria di euro 235.000.

Obiettivo della misura è quello di:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle imprese vicentine, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
- favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese durante la ripartenza nella fase post-emergenziale;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

Termini per la presentazione della domanda:

dalle ore 15:00 del 21 aprile 2022 alle ore 15:00 del 12 maggio 2022

in modalità esclusivamente telematica¹, con firma digitale

¹ si fa presente, come messo in evidenza negli stessi testi consolidati, che questi ultimi sono un semplice strumento di documentazione e non producono alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione e Apindustria Vicenza non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel testo consolidato

² <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=139>

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema WebTelemaco.

La graduatoria sarà pubblicata entro il 15.9.2022.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

Per le aziende beneficiarie l'entità del contributo è di € 2.000 su una spesa minima di € 4.000. Non è previsto un limite massimo.

Alle aziende in possesso del rating di legalità² sono attribuiti ulteriori euro 200

I contributi sono concessi in regime «de minimis» ai sensi del regolamento n. 1407/2013.

Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettagliate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre **dall'1.2.2022 al 30.11.2022**.

Possono essere beneficiarie del contributo le imprese che esercitano una delle seguenti **attività** (codici ATECO 2007):

C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, con esclusione del codice 10.2 «Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi»

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F – COSTRUZIONI

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, con esclusione dei codici 46.38.1 «Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi» e 46.38.2 «Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi»

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO.

Le imprese devono svolgere una delle suddette attività presso la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Vicenza.

¹ Tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>

V. guida per l'invio telematico
file:///C:/Users/eFassa/Downloads/BANDO_139_Guida_invio_telematico_Bando_22IN_BAN_Mar22.pdf

² <https://www.aqcm.it/servizi/elenco-rating>

Le spese ammissibili riguardano i servizi di consulenza/assistenza finalizzati a:

Pianificazione promozionale

- azioni promozionali, di comunicazione e di *advertising* sui mercati internazionali;
- attività di ricerca di operatori / partner esteri per l'organizzazione di incontri promozionali;
- realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale, quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari.

Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero

- servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri e/o per individuare nuovi canali di accesso;
- elaborazione di piani per l'internazionalizzazione, di piani di marketing e di penetrazione commerciale nei mercati esteri;
- ideazione, elaborazione e realizzazione di *brand* per specifici mercati di sbocco;
- realizzazione di studi di fattibilità e analisi per lo sviluppo di reti commerciali, distributive o di assistenza post-vendita all'estero;
- attività di ricerca operatori / partner esteri e assistenza per l'inserimento dell'impresa o l'ampliamento della presenza della stessa sui mercati esteri;
- attività di assistenza per il supporto decisionale in tema di alleanze, fusioni o acquisizioni di imprese estere;
- ricerche / *scouting* di mercato, ricerca clienti/distributori, presidi commerciali all'estero, nonché azioni di sostegno allo sviluppo di materiale di comunicazione necessario per migliorare la presentazione aziendale verso i potenziali partner internazionali;
- partecipazione a missioni collettive all'estero organizzate da enti, consorzi, associazioni di categoria e loro società di servizi;
- partecipazione a incontri d'affari e B2B tra buyer internazionali e operatori nazionali, organizzati da enti, consorzi, associazioni di categoria e loro società di servizi.

Supporto normativo e contrattuale esclusivamente finalizzato a facilitare un percorso di rafforzamento della presenza all'estero

- supporto nello studio e nella redazione di contrattualistica internazionale;
- ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- protezione del marchio e/o dei brevetti dell'impresa all'estero (con esclusione delle tasse di registrazione di marchi e brevetti);
- analisi degli aspetti legati alla fiscalità, aspetti tecnici doganali, aspetti legislativi, giuridici e procedurali connessi all'import/export inerenti a specifici mercati/paesi esteri.

Sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero basati sulle tecnologie digitali

- avvio e sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme / marketplace / sistemi di smart payment internazionali;

- progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet e della presentazione dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
- realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce.

Affiancamento specialistico

- sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di *Temporary Export Manager* (TEM).

Sono in ogni caso escluse le seguenti spese:

- a) produzione di campionature;
- b) per partecipazione a eventi fieristici;
- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

I fornitori abilitati ad erogare i servizi ammissibili di cui sopra possono essere:

- a) imprese, enti, professionisti registrati e pubblicati nella sezione «Catalogo dei fornitori» sezione Internazionalizzazione del portale «Innoveneto.org»;
- b) per i servizi TEM, può trattarsi di un professionista messo a disposizione da una società di *Temporary Export Manager* iscritta in elenchi tenuti da Enti e Agenzie pubbliche (a titolo esemplificativo Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, SIMEST).

Si specifica che:

- il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere posseduti dal fornitore almeno alla data in cui viene inviata la rendicontazione, pena l'esclusione della relativa documentazione di spesa da quelle ammissibili a contributo.

Per ulteriori dettagli, quali: valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione del contributo e casi di esclusione, rendicontazione, etc. si rinvia alla lettura del bando¹.

EXPORT DI ROTTAMI FERROSI CON OBBLIGO DI NOTIFICA

Il Decreto Legge 21.3.2022, n.21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" ha introdotto, all'articolo 30, disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche.

Detto articolo dispone, in particolare, che le imprese italiane o stabilite in Italia, che intendano esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'UE le materie prime critiche individuate da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi) sono soggette all'obbligo di notificare al MISE¹ e al MAECI² un'informativa completa dell'operazione.

I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, sino al 31.7.2022.

In caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Con la Circolare n.12 dell'1.4.2022 il MISE ha fornito le indicazioni operative (form e contenuto della notifica, caselle PEC) per ottemperare all'obbligo di notifica <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2043308-comunicato-1-aprile-2022-obbligo-di-notifica-delle-esportazioni-di-rottami-ferrosi-al-di-fuori-dell-unione-europea>

¹ Ministero dello Sviluppo Economico

² Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

CONVEGNO PERSONALIZZAZIONE DI PRODOTTO E PIANIFICAZIONE VENDITE IN MERCATI TURBOLENTI

Martedì 10 maggio 2022, h. 11 .00

presso Apindustria Confimi Vicenza – Galleria Crispi, 45 – Vicenza



La personalizzazione di prodotto, che richiede un'attenta gestione aziendale sia esterna, dal lato acquisti e vendite, che interna, dal lato sviluppo tecnico e produzione, diviene ulteriormente complessa in un contesto di mercati turbolenti ove la disponibilità delle materie prime e i prezzi sono soggetti ad oscillazioni importanti.

Di ciò si parlerà nell'incontro in programma focalizzando gli interventi su:

- come preventivare tempi e costi quantificando i rischi di fornitura
- come legare la preventivazione alla pianificazione di budget
- come scegliamo sul web le caratteristiche di prodotto nei beni e servizi B2C (es. auto, computer, scarpe, porte, etc.)
- come riportare l'esperienza anche nel B2B (es. edifici, macchinari, impianti, attrezzature, componentistica, subfornitura)
- casi reali di applicazioni

- Per ulteriori info e iscrizioni [clicca qui](#)

LEGALE

M.E.P.A. IN SCADENZA I TERMINI PER LA PRE-ABILITAZIONE

Si informa che la procedura di pre-abilitazione ai nuovi bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione sarà **attiva fino all'11 maggio 2022**.

All'apertura del nuovo sistema:

- gli operatori economici che avranno effettuato la pre-abilitazione entro l'11 maggio, potranno operare sul Mercato Elettronico e sul Sistema dinamico in assoluta continuità, negoziando immediatamente dal momento dell'attivazione dei nuovi bandi.
- gli operatori economici che non avranno effettuato la procedura di pre-abilitazione potranno effettuare la richiesta di una nuova abilitazione che sarà elaborata sulla base delle code di lavorazione, entro i termini previsti dalla normativa e dalla disciplina applicabile. *Nel frattempo, però non risulteranno abilitati e le P.A. non potranno né inviare loro nuovi ordini né invitarli alle negoziazioni.*

Si consiglia di procedere al più presto con la pre-abilitazione, ricordandovi che la predisposizione della procedura potrà essere predisposta a sistema solo con un profilo da Legale Rappresentante.

Si ricorda inoltre che, una volta ottenuta l'approvazione della domanda, sarà possibile preparare il catalogo e che **dall'8 aprile** saranno disponibili molte più **schede di catalogo**: il periodo di passaggio alla nuova piattaforma (dall'11 maggio alla riapertura) potrà dunque essere utilmente utilizzato per questa attività.

L'Area Legale rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**FONDO IMPRESA FEMMINILE**

Al via il **Fondo** impresa femminile del Ministero dello sviluppo economico, che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso **contributi a fondo perduto** e **finanziamenti agevolati**

Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite (da meno di dodici mesi) o di nuova costituzione (da almeno dodici mesi), con sede in tutte le regioni italiane.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte di **programmi di investimento nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi**. Inoltre, l'avvio di nuove attività imprenditoriali sarà supportato con azioni dirette ad affiancare le donne nel percorso di formazione, ma anche attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale dell'incentivo.

Verranno aperti due distinti sportelli per le nuove imprese e per le imprese già consolidate:

- **Avvio di nuove imprese femminili:** la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del **5 maggio** 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del **19 maggio** 2022;
- **Sviluppo di imprese femminili già costituite:** la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del **24 maggio** 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del **7 giugno**

Si allegano [SLIDES ESPLICATIVE](#)

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da **Invitalia** per conto del Ministero dello sviluppo economico, al cui sito <https://www.invitalia.it> si rimanda per approfondimenti.

BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** promuove un bando per l'assegnazione di **n. 50 borse di studio** a favore degli studenti che si iscriveranno nell'**anno 2022 al primo anno dei corsi ITS** (Istruzione Tecnica Superiore).

Destinatari

Possono presentare domanda le persone residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell'anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (si veda elenco sul sito www.itsacademy-veneto.com).

Presentazione domande

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate via mail o PEC a partire dalle ore 9.00 del 12 luglio 2022 e fino alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022. Il modulo di domanda sarà pubblicato nel sito camerale 15 giorni prima della fase di presentazione (indicativamente alla fine del mese di giugno 2022).

Entità del contributo

€1000 a fondo perduto a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza e regolarmente iscritti al primo anno di un corso ITS organizzato in provincia di Vicenza.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=140>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'**ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni o l'Ufficio Punto Impresa Digitale (PID)** della CCIAA ai seguenti contatti:

e-mail orientamento@vi.camcom.it; – e-mail pid@madeinvicenza.it

FORMAZIONE**COME GESTIRE LA TRATTATIVA CON IL BUYER IN TEMPO DI CRISI****29 aprile e 2 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00****Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)****Destinatari**

Titolari d'azienda, responsabili vendite, venditori, agenti, key account e tutti coloro che affrontano la trattativa con l'acquirente industriale

Obiettivi

- La vendita negoziale ©: cos'è e i suoi obiettivi;
- La trattativa per fasi A.I.A.C.S. © e i suoi vantaggi
- Conoscere sé stessi, la concorrenza e il cliente
- Differenza tra relazione e forza negoziale
- La comunicazione efficace col cliente

Per ulteriori informazioni e iscrizioni —> [clicca qui](#)

L'ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) E ORIGINE PREFERENZIALE: REGOLE E SEMPLIFICAZIONI**5 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00****Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)**

L'individuazione della corretta origine di un prodotto rappresenta un adempimento di particolare importanza per le aziende, che consente di ottenere importanti vantaggi dal punto di vista commerciale, consentendo di apporre sui prodotti l'etichettatura di origine Made in Italy, e sotto il profilo daziario. L'Unione europea ha infatti stipulato con numerosi Paesi o gruppi di Paesi diversi accordi di libero scambio, che prevedono la riduzione o l'azzeramento dei dazi doganali al ricorrere di determinate condizioni. Il webinar si propone di esemplificare le regole di attribuzione dell'origine, nonché di chiarire quali documenti debbano essere raccolti e conservati dalle aziende ai fini probatori e quali procedure occorre seguire per poter attestare in fattura l'origine preferenziale dei prodotti esportati.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni —> [clicca qui](#)

LE CONTESTAZIONI IN DOGANA

19 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)

Il webinar affronta il tema dei controlli che possono essere svolti dall'Agenzia delle dogane, individuando i principali fattori di rischio e le tipologie di sanzioni (sia amministrative che penali) in cui gli operatori economici possono incorrere.

Particolare attenzione è dedicata alle strategie difensive e alle best practice che le aziende devono adottare per ridurre il pericolo di contestazioni da parte dell'autorità doganale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)

WEBINAR: PAGAMENTI INTERNAZIONALI – COME METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI

31 maggio 2022 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)

Il percorso formativo si pone come obiettivo di favorire l'individuazione e la valutazione del rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l'estero attraverso la conoscenza degli strumenti di pagamento e di garanzia più efficaci al fine di mettere "in sicurezza" i propri crediti. Saranno analizzate caratteristiche e articolazione delle forme di pagamento e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con particolare attenzione agli incassi documentari, ai crediti documentari e alle garanzie a domanda.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)

GLI INCOTERMS® 2020 CON FOCUS SULLE NOVITÀ

7 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Il corso si terrà in presenza presso Centro Api Servizi (Galleria F. Crispi 45 - Vicenza).

Programma:

- Presentazione ragionata della nuova Edizione degli Incoterms®
- Confronto con i termini della passata edizione con l'introduzione del DPU e della diversa ampiezza assicurativa tra CIF e CIP
- Polizza di carico e FCA : una nuova prospettiva per il trasporto marittimo
- I termini più adatti nelle negoziazioni con l'estero, sia in vendita che in acquisto, al riparo da rischi inutili
- Criticità degli acquisti CIF e delle vendite FOB
- Vantaggi delle vendite CIF e degli acquisti FOB
- DPU e spese di sbarco (THC)
- EXW e CMR: una vexata questio
- Cenni alla nuova normativa della Legge 29/12/2021 n° 233 che riguarda le modifiche che andranno adottate sulla figura degli Spedizionieri e sui nuovi limiti risarcitori dei vettori stradali.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)